

Circolo ARCI Manciano - APS

Statuto

Articolo 1 - Denominazione, durata e sede

L'associazione avente denominazione "Circolo ARCI Manciano - APS" è un'associazione non riconosciuta di promozione sociale costituita ai sensi del Codice civile e nel contesto vigente regolata ai sensi del Decreto legislativo 117/2017 - Codice del Terzo Settore - e sue successive modifiche, aderente ad ARCI - APS.

L'associazione è stata costituita in data 22 ottobre 1998 con un Atto costitutivo sottoscritto da 36 soci fondatori durante una pubblica assemblea tenutasi nelle sale della Ex Cooperativa di Consumo di Manciano. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

L'associazione ha sede legale a Manciano (GR) in via Marsala 103.

Articolo 2 - Caratterizzazione, scopi e attività

L'associazione è un centro permanente di vita associativa, autonomo, pluralista, laico, democratico e a carattere volontario. Scopo principale dell'associazione è promuovere la socialità, la cultura, il mutualismo, la partecipazione e lo sviluppo del senso di comunità.

Il Circolo Arci Manciano si propone come presidio di vigilanza e prossimità culturale sul territorio e osservatorio permanente della realtà sociale e politica in cui opera.

L'associazione è costituita al fine di svolgere attività di utilità generale senza finalità di lucro, a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, in autonomia e in conformità ai principi di pluralismo, democrazia, uguaglianza e nel rispetto della dignità di ognuno e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.


In coerenza con la sua caratterizzazione, i suoi scopi, e le attività che le sono proprie, l'associazione è costituita, ai sensi del Decreto legislativo 117/2017, come Associazione di Promozione Sociale e Ente del Terzo Settore.

Aderisce ad ARCI - APS - Associazione Ricreativa Culturale Italiana -, associazione che «fonda le sue radici nella storia della mutualità e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l'Associazione Ricreativa Culturale Italiana delle origini, fondata a Firenze il 26 maggio 1957. Si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana» (Statuto nazionale ARCI - APS).

In linea con questi principi, il Circolo ARCI Manciano si riconosce nella storia e nei valori propri dei movimenti popolari, del mutualismo e dell'antifascismo che sono stati vivi e attivi nella comunità in cui opera; si pone in continuità con gli organismi che hanno promosso la partecipazione sociale, la democrazia popolare e la diffusione culturale nella storia e nel contesto che gli sono propri.

Scopi e finalità del Circolo ARCI Manciano, attività di interesse generale secondo l'Articolo 5 del Codice del Terzo Settore:

- la promozione sociale: il progresso culturale e civile dei propri soci e della comunità in cui opera attraverso la diffusione della consapevolezza sociale, lo sviluppo della partecipazione e delle relazioni solidali, la promozione del volontariato quale strumento di crescita umana, il sostegno della produzione culturale quale espressione dell'identità e della libertà dei popoli e degli individui, la promozione della tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità, della cultura della legalità e della pace tra i popoli;



- il benessere delle persone: il riconoscimento del diritto alla felicità, alla salute e al benessere fisico, psicologico e spirituale, lo sviluppo dell'espressione artistica e della consapevolezza di sé stessi, la promozione di corrette politiche di genere, la diffusione di un civile rapporto fra individuo e istituzioni e l'educazione alla cittadinanza, la cura delle politiche che favoriscano l'incontro e lo scambio fra individui, fra generazioni e fra popoli;
- la tutela dei Beni Comuni: attivare percorsi di conoscenza e tutela delle risorse ambientali, territoriali, architettoniche, culturali, artistiche la cui fruizione sia motivo di crescita umana, civile, economica per la comunità intera, incentivare forme di gestione cooperativa e non competitiva delle proprietà e dei patrimoni, in particolare dei patrimoni di prossimità di cui la fruizione comune e l'utilità sociale sia minacciata o svalutata, specie se considerati funzionali a un armonico sviluppo per tutta la comunità;
- la promozione culturale: la ricerca storica, in particolare della storia contemporanea, dei movimenti popolari e cooperativi e della Resistenza, la ricerca in ambito demologico e la trasmissione delle testimonianze materiali e immateriali della cultura popolare, la tutela dei patrimoni marginalizzati e minacciati e la loro promozione in ottica comune, la formazione culturale permanente e popolare, la diffusione di un ampio e consapevole accesso alla crescita culturale e alla comprensione dell'informazione;
- la tutela ambientale: la ricerca in ambito naturalistico e urbanistico per promuovere un corretto approccio con il territorio e con le rilevanze ambientali, culturali e paesaggistiche al fine di diffondere un consapevole approccio con le risorse, gli spazi collettivi e le comunità che in esso vivono e lavorano, la conoscenza dell'interazione fra uomo e ambiente al fine di promuovere azioni di tutela degli ambienti degradati o minacciati e la loro fruizione in un'ottica consapevole e collettiva.

Per il raggiungimento delle suddette finalità, l'associazione può dare vita alle seguenti attività:

- gestione di spazi pubblici o privati adeguati alla missione educativa e di promozione sociale;
- organizzazione di attività ricreative e culturali per anziani, giovani e per l'integrazione fra le generazioni;
- beneficenza, erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o in marginalità sociale;
- attività di educazione alla cittadinanza consapevole e alla cultura della legalità;
- presentazioni di libri, organizzazione di mostre ed eventi in ambito musicale, teatrale, cinematografico;
- gestione di servizi sociali, culturali e ricreativi, anche in collaborazione con enti o altre associazioni;
- progetti di valorizzazione culturale e di promozione del patrimonio, anche con pubblicazioni e convegni;
- promozione di buone pratiche in materia di sostenibilità ambientale e uso consapevole delle risorse;
- formazione extra-scolastica finalizzata alla crescita formativa e al contrasto alla povertà educativa;
- accoglienza umanitaria e attività di integrazione sociale dei migranti;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche e non competitive;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- sostegno e promozione delle Reti di comunità, delle Banche del tempo, dei Gruppi di acquisto solidale;
- formazione umana e culturale delle forze di volontariato, considerate valore di base dell'associazione;
- inserimento lavorativo e formazione professionale di ambito sociale e culturale nei limiti definiti dallo Statuto;
- ogni altra attività che sia finalizzata agli scopi di utilità generale e di promozione sociale sopra esposti.

In attuazione delle finalità di progresso civile, sviluppo sociale e partecipazione civica espresse nel presente Statuto, particolare cura è dedicata dall'associazione alla formazione umana e culturale delle forze di volontariato, considerate valore di base dell'associazione, libera espressione dell'individuo attivo nella comunità, strumento fondamentale per la realizzazione degli scopi di promozione sociale che l'associazione assume e persegue.



L'associazione, nei limiti previsti dalla legge e definiti dallo Statuto, può investire forze sociali ed economiche nell'inserimento lavorativo e nella formazione professionale di ambito sociale e culturale per fornire servizi qualificati a favore dei propri associati, dei loro familiari o della comunità in cui opera, in attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, perseguendo gli scopi di promozione sociale, di crescita culturale, di valorizzazione umana che le sono propri.

L'associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande per i propri soci, quale momento ricreativo e di socialità strettamente complementare alle attività di interesse generale di cui ai precedenti paragrafi e in maniera conforme alla disciplina di legge vigente in materia.

L'associazione potrà, inoltre, ai sensi e agli effetti dell'Articolo 6 del Decreto legislativo 117/2017, svolgere attività diverse, secondarie e strumentali a quelle indicate nei precedenti paragrafi, secondo criteri e limiti definiti dalla legge. La loro individuazione sarà operata da parte del Consiglio Direttivo.

Potrà inoltre svolgere raccolte fondi, ai sensi dell'Articolo 7 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dalle norme citate, nonché dai decreti attuativi da queste previsti, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 - Assunzione della qualifica di socio e carattere aperto dell'associazione

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo stabilito per legge.

Può diventare socio chiunque si riconosca nei principi e nelle finalità espresse nel presente Statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, partitica e religiosa.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.


L'adesione a socio di un minorenne deve avvenire previo consenso del genitore o di un tutore che eserciti la potestà genitoriale.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda di ammissione all'associazione con espressa dichiarazione di accettare le norme del presente Statuto e di rispettare i regolamenti interni e le delibere degli organismi sociali.

Sulle domande di ammissione a socio decide, entro 60 giorni, il Consiglio Direttivo dell'associazione, anche tramite uno o più suoi componenti a ciò specificamente ed espressamente delegati dal Consiglio Direttivo stesso. In caso di accoglimento della domanda, viene consegnata al richiedente la tessera sociale e il suo nome viene iscritto nel Libro soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta a mezzo di comunicazione scritta, oppure a essa non venga data risposta entro il termine previsto dal precedente comma, l'interessato potrà presentare ricorso scritto al presidente entro 10 giorni a decorrere dalla comunicazione del diniego o dallo scadere del termine previsto per la decisione sulla richiesta di ammissione. Su tale ricorso si esprimerà la prima Assemblea dei Soci utile. La qualifica di socio, una volta acquisita, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Articolo 4.

Il socio è tenuto al versamento della quota associativa. Con questa il socio rinnova la propria adesione ai valori e ai fini comuni dell'associazione. La quota associativa è un versamento periodico a sostegno economico dell'associazione e non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi. La quota sociale non è rimborsabile, trasmissibile e rivalutabile.



Articolo 4 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso
- scioglimento dell'associazione
- mancato pagamento della quota sociale
- esclusione per gravi motivi ai sensi del successivo Articolo 6
- recesso.

Il recesso è esercitabile in qualsiasi momento. Il diritto di recesso dovrà esercitarsi mediante comunicazione scritta al presidente ovvero al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione neanche parziale della quota associativa e dei contributi versati.

Articolo 5 - Diritti e doveri del socio

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e le attività promosse dall'associazione, di frequentare la sede sociale, di riunirsi in assemblea e partecipare al suo svolgimento.

I soci hanno inoltre diritto di prendere visione e ispezionare i libri sociali, ai sensi del successivo Articolo 14.

Ogni socio, che sia stato ammesso da almeno tre mesi e abbia provveduto al pagamento della quota sociale annuale almeno 10 giorni prima della data dello svolgimento, ha diritto di voto in assemblea. I soci hanno altresì diritto di eleggere gli organismi dell'associazione e di essere eletti negli stessi nonché di esercitare le ulteriori facoltà riconosciute dal presente Statuto. I soci minorenni esercitano il diritto di voto mediante rappresentanza da parte di uno dei genitori o di un tutore che eserciti la potestà genitoriale.

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale, al rispetto delle norme previste dallo Statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organismi dell'associazione. Al socio è richiesto un contegno ispirato agli ordinari principi di buona fede, correttezza e decoro nella partecipazione alle attività dell'associazione e nella frequentazione della sede sociale. È inoltre obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'associazione e verso i beni della stessa.

Al socio che assuma un contegno contrario a quanto previsto dal presente Statuto e dalle delibere degli organismi sociali potrà essere applicata azione disciplinare ai sensi del successivo Articolo.


Articolo 6 - Azione disciplinare

Il Consiglio Direttivo, con delibera motivata, ha facoltà di erogare, in proporzione all'entità del fatto, richiamo scritto oppure sospensione temporanea del socio che assuma un contegno contrario alle disposizioni e ai principi del presente Statuto nonché a quanto stabilito dai regolamenti e dalle delibere degli organismi sociali.

Nel caso in cui il socio arrechi danni materiali o morali di grave entità all'associazione, ovvero con il proprio comportamento arrechi danni materiali o morali ad altro socio ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino evidente incompatibilità con i valori sociali espressi all'Articolo 2 dello Statuto ovvero in tutti i casi in cui ricorrano altri gravi motivi, il Consiglio Direttivo può, sempre con delibera motivata, decretare l'esclusione del socio.

Dell'applicazione della sanzione viene data immediata comunicazione scritta al socio.

Avverso la delibera che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso al presidente entro il termine di 10 giorni da quello di comunicazione della delibera che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci.



Articolo 7 - Democrazia e partecipazione

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa sono l'adozione di strumenti democratici di amministrazione, la trasparenza delle decisioni, la verificabilità dei programmi, l'uguaglianza di diritti di tutti i soci e la condivisione delle scelte di indirizzo.

Le delibere degli organismi direttivi devono essere riportate nel Quaderno dei verbali e devono essere messe a conoscenza dei soci con i mezzi più appropriati.

In armonia con i principi sopra esposti, la convocazione degli organismi sociali dovrà avvenire almeno 10 giorni prima della data della riunione e dovrà essere pubblicata nella sede sociale e promossa con i canali più efficaci al fine di favorire una partecipazione ampia e consapevole.

Le decisioni degli organismi amministrativi sono valide con maggioranze qualificate, secondo i successivi articoli.

Compatibilmente con quanto espresso nel presente Articolo e secondo i principi di accessibilità, trasparenza e condivisione delle scelte di indirizzo, le riunioni degli organismi amministrativi potranno svolgersi anche da remoto, con gli strumenti ritenuti più idonei.

Articolo 8 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione. Si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria, entro il 30 aprile, per approvare il bilancio dell'associazione.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo o dal presidente su loro iniziativa e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci che siano stati ammessi da almeno 3 mesi e abbiano provveduto al pagamento della quota sociale annuale almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Salvo deroghe espressamente previste nello Statuto, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione è valida con la maggioranza semplice dei presenti.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Potranno avvenire a scrutinio segreto nel caso ne facciano richiesta un terzo dei soci con diritto di voto presenti all'assemblea.


L'Assemblea dei Soci convocata in via ordinaria delibera a maggioranza assoluta.

È espressamente previsto il principio del voto singolo, personale e individuale.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal presidente dell'associazione o da un suo delegato. Il presidente indica un segretario verbalizzante da nominarsi in seno alla stessa. Ogni delibera dell'assemblea, ogni orientamento emerso nel corso della riunione, ogni altro aspetto caratterizzante la vita dell'associazione viene riportato nel Quaderno dei verbali.

Spetta all'Assemblea dei Soci:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo e i componenti dell'organo di controllo e revisione;
- proporre, discutere e approvare gli indirizzi fondamentali dell'azione sociale e della missione politica e culturale dell'associazione;
- individuare le linee generali del programma di attività e deliberare sulle questioni fondamentali della gestione sociale;
- assumere funzioni di controllo sull'azione del Consiglio Direttivo e verificare sull'esecuzione delle delibere di indirizzo approvate dall'assemblea;



- approvare il bilancio annuale di esercizio assieme agli ulteriori documenti a esso connessi;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'Articolo 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla esclusione degli associati o ammissione in caso di ricorso del socio;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto nonché sull'assunzione dei regolamenti e sulla loro modifica;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione, sulla fusione o trasformazione della stessa;
- deliberare in tutti gli ulteriori casi previsti dall'Atto costitutivo e dallo Statuto.

Articolo 9 - Modifica dello Statuto - Trasformazione o scioglimento dell'associazione

Per le delibere di modifica consistenti nel mero adeguamento a mutati requisiti normativi è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti con diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza di questi ultimi.

Per deliberare le modifiche sostanziali al presente Statuto, per la trasformazione o lo scioglimento dell'associazione è necessario convocare una Assemblea Straordinaria dei Soci. L'Assemblea Straordinaria dei Soci viene convocata per prendere decisioni rilevanti della vita associativa e delibera su particolari questioni con maggioranza qualificata.

La modifica sostanziale dello Statuto, la trasformazione o lo scioglimento dell'associazione (fatto salvo quanto previsto in quest'ultimo ambito dall'Articolo 49 del Decreto legislativo 117/2017) potranno essere deliberate alla presenza di almeno tre quinti dei soci aventi diritto di voto e con il voto favorevole di almeno tre quarti di questi. Ove non sia raggiunta tale maggioranza nel corso di 3 convocazioni assembleari ricorrenti a distanza di almeno 10 giorni, l'assemblea potrà comunque deliberare nel corso della terza convocazione, qualsiasi sia il numero dei soci presenti con maggioranza assoluta di questi.

Previo parere positivo dell'ufficio competente per gli enti di Terzo Settore, di cui all'Articolo 45 del Decreto legislativo 117/2017, e in maniera conforme a quanto stabilito dal medesimo decreto, il patrimonio residuo al momento dello scioglimento, dedotte le eventuali passività, verrà devoluto ad altro Ente di Terzo Settore che abbia analoghe finalità e valori espressi nel presente Statuto e individuato dalla medesima assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione. È eletto dall'Assemblea dei Soci e può essere, per gravi motivi, revocato con delibera motivata dell'assemblea.

I suoi componenti vengono eletti dall'assemblea tra i soci del sodalizio e permangono in carica 3 anni. È composto da un minimo di 5 membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'Articolo 2382 del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del presidente, oppure quando ne facciano richiesta almeno 3 consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.



Allegato Dazio

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- eleggere il presidente e il vice presidente e di assegnare altri compiti e incarichi sociali anche fra soci non componenti il consiglio stesso;
- eseguire le delibere dell'assemblea, indirizzando l'azione sociale secondo le linee generali discusse e approvate in quella sede;
- formulare propri programmi di attività sociale, comunque sulla base delle indicazioni approvate dall'assemblea;
- sovrintendere all'ordinaria amministrazione dell'associazione e adottare i provvedimenti contingenti necessari a garantire il buon andamento della stessa, come stipulare gli atti e i contratti che impegnano l'associazione;
- predisporre il bilancio annuale con indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e gli ulteriori documenti a esso connessi;
- programmare e coordinare, con la disposizione favorevole dell'Assemblea dei Soci, le attività diverse, di cui all'Articolo 6 del Codice del Terzo Settore sulle attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- deliberare sulle modalità di gestione del Tesseramento, sulle azioni disciplinari nei confronti dei soci e circa l'ammissione degli stessi, anche delegando espressamente quest'ultimo compito a uno o più consiglieri specificamente individuati;
- convocare l'Assemblea dei Soci nei casi e con le modalità previste dal presente Statuto;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o a essa affidati a qualsiasi titolo;
- sulla base delle linee guida e della fiducia dell'Assemblea dei Soci, dare vita a forme di collaborazione con altre associazioni, enti, istituzioni se gli scopi e le modalità sono compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.


Le trascrizioni delle riunioni, le delibere e tutti gli atti del Consiglio Direttivo sono riportati nel Quaderno dei verbali, che resta a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 11 - Dimissioni del consigliere e operatività del Consiglio Direttivo

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. È facoltà del Consiglio Direttivo dichiarare decaduto il consigliere che ingiustificatamente non si presenti a 3 riunioni consecutive.

È facoltà del consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del consiglio, mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del consiglio.

I consiglieri decaduti oppure deceduti o dimissionari possono essere sostituiti, previa accettazione da parte dell'interessato e purché sussistano i requisiti previsti dallo Statuto, dai soci risultati esclusi all'elezione del consiglio e secondo l'ordine dei voti ricevuti. Il consiglio decade quando venga a mancare il numero minimo di membri previsto dal presente Statuto. In tal caso spetterà all'Assemblea dei Soci provvedere alla rielezione dei suoi componenti.



In tutti i casi in cui risulti decaduto, il consiglio uscente deve contestualmente convocare l'assemblea indicando nuove elezioni. L'assemblea deve essere fissata entro il termine massimo di 20 giorni dall'avvenuta decadenza. Sino alla rielezione dei nuovi organismi dirigenti il consiglio dimissionario permarrà in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione.

Articolo 12 - Il presidente e il vicepresidente

Il presidente "pro tempore" ha la legale rappresentanza dell'associazione. È eletto dal Consiglio Direttivo all'interno dei suoi componenti. Il presidente permane in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo del quale fa parte ed è rieleggibile.

- Il presidente convoca le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
- dirige l'attività del Consiglio Direttivo e ne presiede le riunioni, verifica che l'attività del consiglio sia svolta in linea con il mandato ricevuto dall'Assemblea dei Soci;
- rappresenta legalmente l'associazione nei suoi atti formali e moralmente nei confronti di enti, di altre associazioni e nel contesto sociale di riferimento;
- coordina gli organismi amministrativi e il corpo sociale;
- verifica che le attività sociali siano programmate e svolte nel rispetto delle norme e dei principi statutari.

Il presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall'incarico dovrà formalizzarle per iscritto all'interno della riunione del Consiglio Direttivo oppure dell'Assemblea dei Soci specificandone le motivazioni.

Il vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo all'interno dei suoi componenti, sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 13 - L'organo di controllo e di revisione

Alla ricorrenza dei presupposti indicati agli articoli 30 e 31 del Decreto legislativo 117/2017 sarà nominato un organismo anche monocratico di controllo, secondo i requisiti e con le funzioni indicate dal medesimo Codice del Terzo Settore. Allo stesso saranno affidati anche i compiti dell'organo di revisione laddove ne ricorrano i criteri per l'adozione ai sensi dell'Articolo 31 del Decreto legislativo 117/2017.


I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'Articolo 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'Articolo 2397 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 231/2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'Articolo 31 del Decreto legislativo 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Manzoni Carlo



Articolo 14 - Libri e archivio sociali

L'associazione istituisce i seguenti libri sociali:

- Quaderno dei verbali, dove sono riportati i verbali e le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, redatti per atto pubblico e per comporre un quadro organico della storia dell'associazione;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro soci con l'elenco dei soci in regola con il rinnovo della quota annuale.

L'associazione si impegna a conservare qualsiasi altro atto, documento o testimonianza, in formato cartaceo o digitale, utile alla ricomposizione della sua storia legale, amministrativa, sociale e del contesto in cui opera.

I libri e l'archivio sociali sono conservati a cura del Consiglio Direttivo.

Saranno inoltre conservati i verbali, gli atti e le delibere degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di prendere visione ed esaminare i libri e l'archivio sociali. Il socio che intenda esercitare il diritto di visione o verifica dei libri e dell'archivio sociali è tenuto farne richiesta informale al Consiglio Direttivo o al consigliere responsabile. La richiesta, se adeguatamente motivata, sarà approvata e la decisione immediatamente comunicata, senza formalità, al socio richiedente.

Il cittadino non iscritto nel Libro soci deve invece fare richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo. Se la richiesta, valutate le motivazioni proposte, sarà approvata, la decisione sarà comunicata in forma scritta al richiedente che potrà prendere visione dei libri e dell'archivio sociali.

Articolo 15 - Volontari e volontariato

L'associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.

L'associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del Decreto legislativo 117/2017 e con quanto espresso dallo Statuto.

Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate (anche mediante autocertificazione resa ai sensi di legge) nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore. Sono esclusi rimborsi spese forfetari.

L'associazione provvede a istituire apposito Registro dei volontari, ove iscrivere i volontari dell'associazione.


Articolo 16 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 17 - Risorse economiche a sostegno dell'associazione

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, partecipazione a progetti di enti di diversa natura, proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'Articolo 6 del Codice del Terzo settore.



Articolo 18 - Patrimonio e divieto di distribuzione di utili

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- eventuali eccedenze degli esercizi annuali.

Il patrimonio è utilizzato per le attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di promozione sociale. L'eventuale residuo attivo di ogni esercizio sarà destinato allo svolgimento delle attività istituzionali.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organismi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 19 - Esercizio sociale e rendiconto annuale

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Di ogni esercizio deve essere redatto un bilancio predisposto a cura del Consiglio Direttivo. Il bilancio, assieme ai documenti a esso connessi ai sensi dell'Articolo 13 del Decreto legislativo 117/2017, deve essere presentato all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile di ogni anno per la sua approvazione e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'Articolo 6, a seconda dei casi, nella Relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 20 - Disposizioni finali

L'eventuale modifica della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporterà modifica dello Statuto essendo sufficiente la comunicazione ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione.

L'associazione potrà, inoltre, integrare la denominazione con l'acronimo ETS alla perfezionata iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al momento della sua raggiunta efficacia, senza che ciò richieda modifica dello Statuto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle delibere degli organi associativi, si applicano le norme del Decreto legislativo 117/2017 - Codice del Terzo Settore - e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Manciano, 18 ottobre 2020

Il presidente

Orezio Marretti



la libertà è appartenenza

Circolo ARCI Manciano - APS - CF 93001920532
103 via Marsala 58014 Manciano (GR) - 0564629591
arci.manciano@gmail.com - arci.manciano@raccocert.it



Orezio Marretti - Presidente

Orezio Marretti - Presidente

Assemblea Ordinaria dei Soci
Arci Manciano
Domenica 18 ottobre 2020
Estratto del verbale

Il giorno 18 ottobre 2020, alle ore 17.00, nei locali del circolo Arci Manciano si svolge l'Assemblea Ordinaria dei Soci con il seguente ordine del giorno:

- 1) Discussione e approvazione del bilancio dell'anno sociale 2019
- 2) Approvazione del nuovo Statuto in linea con il Decreto legislativo 117/2017
- 3) Approvazione Regolamento dei volontari.

Presenti all'assemblea: i membri del Consiglio Direttivo (Viviano Alberti assente giustificato) e 15 soci.

Presiede l'assemblea Cristiano Bellezzi; verbalizza Giacomo Riva.

Il presidente, verificato il numero legale per il regolare svolgimento dell'assemblea in seconda convocazione, dà inizio ai lavori alle ore 17.05.

Si affronta il punto 2 all'ordine del giorno.

Prende la parola Cristiano Bellezzi che, leggendo gli articoli dello Statuto, illustra i punti e le modifiche salienti operate al precedente Statuto del circolo. Si tratta di un passaggio normativo obbligatorio che riguarda tutte le associazioni, che confluiranno nel cosiddetto Terzo Settore (ETS). In realtà si è trattato di un adeguamento piuttosto che di un rifacimento radicale; è stata operata una riorganizzazione del vecchio Statuto che era in vigore da 22 anni, non alterando la caratterizzazione di base dell'associazione, ma adeguandola ai nuovi requisiti normativi. Per questa ragione è competente l'Assemblea Ordinaria dei Soci.

La parte che ha visto gli interventi più consistenti è quella relativa all'articolo 2 (Caratterizzazione, scopi e attività), che è stata riordinata secondo campi di intervento circoscritti e definiti. Particolarmente importante è la sezione "Scopi", contenente cinque capitoli nei quali si riassumono tutti i possibili campi di azione di un'associazione come la nostra.

Nel paragrafo relativo alle attività sono stati aggiunti due punti rispetto allo Statuto precedente: uno riguarda il volontariato, con l'introduzione della nuova figura del socio volontario, a cui verrà collegato anche un apposito registro; l'altro riguarda l'inserimento lavorativo in ambito sociale e culturale nei limiti definiti dallo Statuto e dalla legge per figure che svolgono attività all'interno del circolo.

Gli articoli successivi dello Statuto contengono punti fissi, stabiliti per legge, che regolano il funzionamento degli organi fondamentali dell'associazione. Ad esempio, è stabilito che al di sotto di un certo limite di fatturato non è necessario prevedere un Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti. Per cui, nel nostro caso, quest'organo, che è sempre stato presente, verrà sciolto.

Per quanto riguarda il Consiglio Direttivo, al livello pratico, sostanzialmente non cambia nulla, ma un'introduzione importante è che sono state rese valide le consultazioni fatte per via telematica. Si decide di accogliere questa novità perché può rendere le operazioni di alcune riunioni del consiglio più veloci, soprattutto nella situazione di emergenza attuale.

La durata della carica del consiglio viene, poi, allungata da 2 a 3 anni.

Per quanto riguarda le assemblee, si prevede che anche i membri del consiglio possano votare in tutte le questioni inerenti alle attività dell'associazione.

Un altro punto interessante toccato dallo Statuto nazionale riguarda una particolare attenzione riservata a precisi documenti prodotti per legge nell'espletamento delle attività delle associazioni. Questi sono il Quaderno dei verbali, il Libro soci e il Registro dei volontari. Per quanto riguarda la nostra associazione viene aggiunto anche l'Archivio sociale, importante per la ricostruzione storica delle attività del circolo e del contesto in cui opera. Nello Statuto nazionale si prevede che un socio debba fare richiesta scritta ufficiale al consiglio per poter visionare questi documenti. Nel nostro caso sarà sufficiente una richiesta informale.

Il nuovo Statuto, in linea con il Codice del Terzo Settore fa, inoltre, chiarezza fra quali siano attività commerciali e non commerciali. L'attività del bancone, nel nostro caso, non viene considerata commerciale poiché la somministrazione viene effettuata soltanto ai soci tesserati, in forma complementare alle attività dell'associazione.

Prende la parola Andrea Rubechi, proponendo che all'interno della caratterizzazione della nostra associazione, contenuta nell'Articolo 2, venga aggiunto l'aggettivo "laica". La proposta viene accolta all'unanimità.

Da segnalare la partecipazione di Daniela Marretti, di Arci Teatro Studio Grosseto, che ha portato la propria esperienza in questo passaggio normativo.

Alla fine della discussione, che vede la soddisfazione dei soci per il lavoro svolto dal Consiglio Direttivo, in assenza di altre domande per ulteriori chiarimenti, il nuovo Statuto viene approvato all'unanimità.

[...]

Il presidente dichiara conclusa la seduta dell'assemblea alle ore 18.35.

Il presente Estratto di verbale è prodotto per gli adempimenti di legge (due pagine); si allega lo Statuto approvato nell'assemblea (dieci pagine).

Il segretario verbalizzante

Gianni Pina



Il presidente dell'assemblea

Cosimo Bellini



Direzione Provinciale di Grosseto

Ufficio Territoriale di Orbetello

Registrato il 29 OTT, 2020 al N. 923 serie 3

Imposta versata di €

Esempio

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Orbetello

IL FUNZIONARIO DELEGATO*

Anna Montebello
*FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

Per copia conforme
Orbetello, il

29 OTT, 2020



 **arci**
MANCIANO

La Libertà è appartenenza

Circolo ARCI Manciano - APS - CF 93001920532
Via Marsala 103 - 58014 Manciano (GR)
0564629591 - arci.manciano@gmail.com